



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2838 del 2026

Decreto nr. 79/2026

Oggetto: ACCORDO INTERISTITUZIONALE CON L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, ZONA - DISTRETTO PISANA, PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ: RINNOVO

IL PRESIDENTE

nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

con l'assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Vista la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* che garantisce, tra l'altro, il diritto all'educazione e all'istruzione del disabile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12, comma 2);

Considerato che con la stessa Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 viene stabilito, all'art. 12, comma 4, che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap, e si prevede, all'art. 13, comma 3, *“l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”* nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in particolare l'art. 139, comma 1, laddove si prevede che:

“Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

[....]

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”;

Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con la quale sono stati ridefiniti l’assetto organizzativo e le funzioni delle Province;

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 947, ha disposto che *“Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”*;

Considerato che con nota del 29 febbraio 2016, n. 65153, l’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione ha trasmesso il parere del Settore Attività giuridica e legislativa regionale rispetto all’attribuzione alle Regioni delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, di cui all’art. 1, comma 947 della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), escludendo l’applicabilità alla Regione Toscana della disposizione statale di attribuzione delle competenze in materia di servizi di supporto organizzativo agli alunni disabili o in situazione di svantaggio, sulla base della motivazione che la Legge regionale del 3 marzo 2015, n. 22 *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”* avrebbe ritenuto tali funzioni accessorie rispetto a quelle “fondamentali” delle Province in materia di istruzione, di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 1, comma 85 della legge 56/2014, e le avrebbe quindi mantenute in capo ai predetti enti, ricomprendendole nella più ampia categoria delle funzioni non oggetto di riordino, che vengono esercitate dalle Province stesse ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 5 della L.R. 22/2015);

Vista la nota di risposta alla Regione da parte dell’allora Presidente della Provincia del 21 giugno 2016, prot. n. 62832, con la quale si esprimono dubbi sulla fondatezza dell’interpretazione normativa contenuta nel parere trasmesso con nota del 29 febbraio 2016, n. 65153, a firma dell’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione, e si sottolinea come l’assetto organizzativo e finanziario delle Province, così come ridefiniti dalla riforma introdotta con la Legge 56/2014, non consentono agli enti di area vasta di gestire i servizi in oggetto né di sostenerne i costi con risorse proprie;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, in particolare l’art. 3, comma 5, laddove si prevede che *“Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:*

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

Considerato che la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, prevede, all'art. 13, che gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali stipulino appositi accordi di programma finalizzati alla *“programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati”*;

Considerato che, in attuazione della citata disposizione della Legge 104/1992, la Provincia di Pisa ha promosso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale che ha portato alla definizione e alla sottoscrizione dell'Accordo di programma provinciale per l'inclusione scolastica di alunni/studenti con disabilità, pubblicato sul BURT n. 22, parte II, del 29/5/2024;

Considerato che l'Accordo di programma sopra citato prevede che i servizi di inclusione scolastica in favore degli studenti con disabilità (assistenza all'autonomia e alla comunicazione e trasporto con mezzi dedicati) siano forniti dalle 3 Società della Salute del territorio provinciale (Società della Salute della zona Pisana, Società della Salute Alta Val di Cecina- Valdera e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa), enti in favore dei quali la Provincia ripartisce e assegna le risorse finalizzate provenienti dalla Regione;

Considerato che con delibera n. 17 del 1/8/2025 l'Assemblea dei soci della Società della Salute della zona Pisana ha deliberato lo scioglimento del consorzio;

Considerato che lo scioglimento della Società della Salute della zona Pisana ha reso necessaria una riorganizzazione dei servizi di inclusione per gli studenti con disabilità e a tal fine la Provincia di Pisa e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest hanno stipulato un accordo interistituzionale ex art. 15 della legge n. 241/90, giusto Decreto Presidenziale n. 134 del 12/11/2025, ai sensi del quale l'Azienda USL Toscana Nord Ovest si è fatta carico, per l'anno scolastico 2025/26, di svolgere i servizi per l'inclusione degli studenti con disabilità iscritti alle scuole superiori della Zona Pisana (assistenza all'autonomia e alla comunicazione e trasporto con mezzi dedicati), dietro rimborso da parte della Provincia dei relativi costi;

Considerato l'esito positivo della collaborazione tra la Provincia e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Pisana, instaurata con il citato accordo e realizzata nell'anno scolastico 2025/2026;

Ritenuto opportuno rinnovare la collaborazione tra la Provincia e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Pisana, al fine di dare risposta ai bisogni degli studenti con disabilità e

assicurare i servizi di inclusione anche per l'anno scolastico 2026/2027, almeno fino al 31/12/2026, termine di scadenza della delega attribuita all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per lo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali precedentemente gestite dalla Società della Salute della Zona Pisana;

Visto il testo dell'accordo interistituzionale, allegato al presente decreto, definito d'intesa con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Pisana;

Considerato che il suddetto accordo prevede l'impegno della Provincia a rimborsare all'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Pisana i costi derivanti dallo svolgimento delle attività previste, per un importo complessivo preventivato di € 813.000,00, comprensivo anche della quota di personale, fatto salvo l'eventuale conguaglio sulla base della rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo preventivato per il rimborso dei costi previsto dal citato accordo è garantita dalle seguenti risorse:

- per € 113.997,67, dall'acconto dei finanziamenti regionali destinati agli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità nelle scuole superiori per l'a.s. 2026/2027, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 16/03/2026, già accertato in bilancio con determinazione dirigenziale n. 801 del 15/05/2026 (capitolo di entrata n. 203414, accertamento n. 365/2026);
- per € 699.002,33, da fondi provinciali stanziati con la variazione di bilancio n. 6, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27/08/2026, a valere sul capitolo di spesa n. 103145 del bilancio di previsione 2026;

Considerato inoltre che dal rendiconto presentato dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Pisana per l'attività svolta nell'a.s. 2025/2026, acquisito al protocollo della Provincia al n. 44224 del 25/08/2026, risultano economie di spesa, in corso di esatta quantificazione, eventualmente destinabili al finanziamento dell'attività relativa all'a.s. 2026/2027 prevista dall'accordo in oggetto;

Atteso che gli impegni di spesa delle risorse previste dall'accordo in oggetto saranno assunti con successivi atti dirigenziali, tenendo conto dell'eventuale aggiornamento della previsione di spesa necessaria per la realizzazione delle attività;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, opportuno e necessario approvare l'accordo interistituzionale con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Pisana, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, finalizzato alla gestione integrata dei servizi di inclusione scolastica in favore degli studenti con disabilità iscritti agli istituti superiori della Zona Pisana;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 16/12/2025 “Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2026, 2027 e 2028. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Presidenziale n. 2 del 14/1/2026 “Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Assegnazione risorse finanziarie e umane” e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 , n. 241, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse ai sensi dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/2000 tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DECRETA

1. di approvare il rinnovo dell’accordo interistituzionale tra la Provincia di Pisa e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Pisana, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, finalizzato alla gestione integrata dei servizi di inclusione scolastica in favore degli studenti con disabilità iscritti agli istituti superiori della Zona Pisana, fino al 31/12/2026, secondo lo schema allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione scolastica l’assunzione degli impegni di spesa derivanti dall’accordo in oggetto, per l’importo complessivo di € 813.000,00, a valere sulle risorse stanziato sul bilancio 2026 ai capitoli di spesa n. 101369 e n. 103145, come specificate in premessa al presente atto;
3. di dare atto che l’accordo in oggetto sarà firmato dal sottoscritto Presidente in qualità di legale rappresentante della Provincia di Pisa;
4. di trasmettere copia del presente decreto all’Azienda USL Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Pisana.

Di seguito, stante l’urgenza a deliberare in merito, in ragione dell’approssimarsi dell’avvio dell’anno scolastico 2026/27

DECRETA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori